



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETT. LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITA' E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 70 del 23/03/2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SUL MARCIAPIEDE DI LUNGOMARE MATTEOTTI (LATO MARE) NELLE GIORNATE DAL 31/03/2018 AL 2/04/2018 PER SVOLGIMENTO EVENTO FIERISTICO DENOMINATO 'MERCATINO' - RICHIEDENTE BUCCELLA DARIO

IL DIRIGENTE

Premesso

che con nota inoltrata in data 23/03/2018, il Sig. BUCCELLA Dario in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Casartigiani con sede in Lanciano (CH) ha richiesto ordinanza sindacale per limitazioni del traffico veicolare in occasione dello svolgimento della manifestazione fieristica denominata "MERCATINO" il cui svolgimento è previsto nel periodo compreso tra il 31 Marzo ed il 2 Aprile 2018;

Dato atto

che tale evento fieristico interesserà l'area di marciapiede di Lungomare Matteotti in corrispondenza della Madonnina nelle giornate anzidette, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00;

Constatato

che per lo svolgimento dell'evento in parola è necessario regolamentare diversamente e temporaneamente rispetto ad oggi la circolazione nell'area interessata, per meglio agevolare le operazioni di scarico merci e soprattutto, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;

per quanto in premessa,

AUTORIZZA

Il transito sul tratto di marciapiede di Lungomare Matteotti antistante "La Madonnina", a tutti i mezzi (con peso inferiore ai 35 q.li), a supporto della manifestazione fieristica denominata "Mercatino", per poter effettuare in sicurezza lo scarico delle merci, per il periodo che va **dalle ore 7,00 del giorno 31 Marzo fino alle ore 24,00 del giorno 2 Aprile 2018**;

ORDINA

è vietata tuttavia la sosta dei mezzi a supporto della manifestazione fieristica, nel tratto di marciapiede indicato, dopo un ragionevole lasso di tempo concesso per lo scarico e montaggio degli espositori e/o merci nella giornata del 31 Marzo 2018 dalle ore 7.00 ed il ricarico e smontaggio dei medesimi, nella giornata del 2 Aprile 2018 fino alle ore 24.00;

DISPONE

- il transito per la durata sopra indicata per ognuno dei mezzi a supporto della manifestazione e comunque, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico materiali, con allontanamento del mezzo immediatamente dopo le operazioni per le quali lo stesso viene autorizzato;
- i mezzi adibiti al transito sul marciapiede non devono superare il peso di 35 q.li;
- le manovre di ingresso, secondo quanto specificato al precedente punto, devono essere supportate da personale a terra della ditta autorizzata al transito al fine di garantire la pubblica e privata incolumità nella fase di avvicinamento al luogo dello scarico delle attrezzature;
- l'accesso deve essere effettuato per la via più breve per raggiungere il luogo dove effettuare lo scarico, l'eventuale spostamento dei blocchi di marmo posti su alcuni varchi di accesso al marciapiede, sono a carico della ditta richiedente così come il loro posizionamento in sede.

STABILISCE

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali;
- L'impresa è tenuta a proprie cura e spese alla scrupolosa installazione di tutta la segnaletica necessaria ed alla adozione di segnalamenti, delimitazioni, segnaletica, barriere, recinzioni e ogni altra azione atta a preservare la pubblica e privata incolumità;
- Disponibilità sul luogo dei lavori del presente provvedimento;

Che il richiedente, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza della manifestazione di cui alla richiesta.

Il responsabile della manifestazione al termine della stessa, è tenuto al ripristino dei luoghi, in particolare libererà l'area da cose (cartelli, attrezzature, materiali, detriti, ecc.) e la ripulirà in modo da garantire la regolarità e la sicurezza del transito nella stessa area.

Resta inteso che il richiedente è direttamente responsabile di qualsiasi eventuale danno a terzi o alla Amministrazione per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per danni al patrimonio.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, li 23/03/2018

IL DIRIGENTE
Ing. *Giuliano ROSSI*

